

NOTAIO LUIGI MORUZZI
Via P. ...
C. P. ...
Fertilia IVA 0012200370

Repertorio n. 85634

Fascicolo n. 11968

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantaquattro questo giorno
di mercoledì trenta marzo

30-3-1994

13-6-94
4292
15200

In Bologna via Barberia n.32.

Davanti a me Dott. LUIGI MORUZZI Notaio iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con
residenza in questa città, sono presenti i signori:

- 1) MOGIANESI ELISABETTA nata a Firenze il giorno 1
febbraio 1964, residente a Bologna via Libia n.66-
C.F.:MGN LBT 64B41 D612R- impiegata
- 2) MOFFA MARIA GRAZIA nata a Torremaggiore (FG) il
23 dicembre 1965, ivi residente in Piazza Scorza
n.10- C.F.:MFF MGR 65T63 L273B- studentessa
- 3) MOFFA FELICIA nata a Torremaggiore (FG) il
giorno 1 dicembre 1957, residente a San Lazzaro di
Savena (BO) via Bertelli n.6- C.F.:MFF FLC 57T41
L273L- insegnante
- 4) MOGIANESI LUCIA nata a Jesi (AN) il 27 luglio
1971, residente a San Lazzaro di Savena via
Bertelli n.6- C.F.:MGN LCU 71L67 E388H- studentessa
- 5) PALMIERI ANNA nata a Foggia il 10 dicembre 1968,

ivi residente via S.Fermo n.33- C.F.:PLM NNA 68T50

I158K- assistente geriatrica

6) CAVALLARO VINCENZO nato a Cirò (CZ) il 13 maggio

1955, residente a Bologna via Berretta Rossa n.50-

C.F.CVL VCN 55E13 C725I- medico

7) MOFFA ENRICO nato a Torremaggiore (FG) il 13

luglio 1961, residente a Casalecchio di Reno via

della Bastia n.30- C.F.:MFF NRC 61L13 L273N- impiegato

8) BRANCHESI GIULIANA nata a Jesi (AN) il 9 agosto

1935, residente a San Lazzaro di Savena (BO) via

Bertelli n.6- C.F.:BRN GLN 35M49 E388X- casalinga

9) MOGIANESI LUCA nato a Jesi (AN) il 18 febbraio

1961, residente a San Lazzaro di Savena (BO) via

Bertelli n.6- C.F.:MGN LCU 61B13 E388Y- insegnante

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, i quali dichiarano

di rinunciare d'accordo fra loro e col mio consenso

all'assistenza dei testimoni e convengono quanto

segue:

Art.1) E' costituita una società cooperativa a

responsabilità limitata sotto la denominazione

"ANCORA S.c. a r.l."

Art.2) La società ha sede in Bologna, attualmente

in Via Todaro n. 8;

Art.3) Scopo della cooperativa è quello che i "soci

cooperatori" intendono perseguire per ottenere, tramite la forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, come meglio risulta dall'art.3 dello statuto sociale.

Art.4) Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote.

Art.5) La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2014 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art.6) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri che durano in carica da uno a tre anni.

Per la prima volta viene nominato un Consiglio di Amministrazione per la durata di anni tre nelle persone dei signori:

-MOFFA FELICIA	Presidente
-MOGIANESI ELISABETTA	Consigliere
-MOFFA MARIA GRAZIA	Consigliere

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; esso verrà eletto prima del deposito del presente atto costitutivo nei pubblici registri.

Art.7) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo al 31 dicembre

1994.

Art.8) La Cooperativa si vuole dai componenti costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le obbligazioni che formano oggetto del presente atto costitutivo e dello statuto, statuto composto di 40 articoli che previa mia lettura datane ai componenti allego al presente atto sub "A" affinché ne formi parte integrante.

Art.9) La signora Moffa Felicia è autorizzata ad apportare all'atto costitutivo ed allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che la competente Autorità giudiziaria avesse a richiedere per la omologazione del presente atto.

Per quanto non contemplato nel presente atto ed allegato statuto, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.10) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Cooperativa ammontanti presumibilmente a £. 1.000.000.

Del presente atto che consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per quasi quattro facciate, ho lettura ai componenti che l'approvano.

F.to Felicia Moffa

Luca Mogianesi

F.to Lucia Mogianesi

Enrico Moffa

Cavallaro Vincenzo

Mariagrazia Moffa

Giuliana Branchesi

Elisabetta Mogianesi

Palmieri Anna

Dr. LUIGI MORUZZI - Notaio

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita con sede in Bologna la Società cooperativa a responsabilità limitata denominata "ANCORA S.c. a r.l."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2

La Cooperativa avrà durata fino al 31/12/2014 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Titolo II
SCOPO - OGGETTO

ART. 3

Lo scopo che i "soci cooperatori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4

Nell'ambito dell'finalità indicate al superiore art., la Cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, in particolare la Cooperativa potrà:

- 1) Assumere in convenzione la gestione di reparti o di specifici servizi all'interno di policlinici, ospedali, case di cura e di riposo, e di altri enti similari.
- 2) Gestire direttamente o in regime di convenzione servizi di assistenza di base, o qualificata in favore di anziani, portatori di handicap e altre persone svantaggiate presso centri appositamente creati ovvero a domicilio.
- 3) Assumere in convenzione da Enti Pubblici e/o Privati la gestione di centri educativi per l'infanzia in genere, nonché per persone svantaggiate e portatrici di handicap.
- 4) Attivare servizi di telesoccorso.
- 5) Organizzare e gestire corsi didattici individuali e collettivi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Titolo III
SOCI

ART. 5

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come "soci cooperatori" anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci sovventori".

ART. 6

Chi intende essere ammesso come "socio cooperatore" dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza della cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

ART. 7

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 30 % all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 8

E' fatto divieto ai "soci cooperatori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa senza espresso assenso del consiglio di amministrazione.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9

La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio cooperatore":

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2526 c.c..

ART. 11

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei "soci cooperatori" interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i "soci cooperatori" che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART. 12

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del "socio cooperatore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 c.c..

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione arbitrale del collegio dei probiviri, regolato dall'art. 34 del presente statuto.

ART. 14

I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 20 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio cooperatore", diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15

In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

ART. 17

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei "soci sovventori" destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal consiglio di amministrazione.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 20 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori".

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 18

La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Titolo IV PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei "soci operatori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 17, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di lire 100.000 destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di Lire 100.000;
- d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al 20% al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) un'eventuale quota da distribuire ai soci operatori e sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- 4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
- 5) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- 6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

Titolo V
ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci;
- d) il collegio dei probiviri;
- e) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEE

ART. 22

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita 8 giorni prima della adunanza e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 23

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi ovvero entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci cooperatori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti (oppure altra frazione a discrezione della cooperativa) spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 24

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 25

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 26

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" da almeno tre mesi e nel libro dei "soci sovventori" da almeno 10 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART. 28

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 29

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 15 consiglieri eletti dall'assemblea. Un numero di consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto fra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di "partecipazione cooperativa";
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
- h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art.4 del presente statuto.

ART. 30

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci operatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

ART. 31

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti, preferibilmente fra i non soci, dall'assemblea la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 33

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il collegio sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 34

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea e scelti tra persone estranee alla cooperativa. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La società e i soci possono rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del collegio dei probiviri le decisioni in materia di decadenza, recesso ed esclusione, nonché ogni controversia insorgente tra i singoli soci e la società cooperativa, nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. I probiviri decideranno secondo equità.



ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 35

L'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori. L'assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti e, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Titolo VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 37

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n.59.

Titolo VII
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 39

Le clausole mutualistiche, di cui agli art. 19, 20 e 37 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 40

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Felicia Moffa

Luca Mogianesi

Lucia Mogianesi

Enrico Moffa

Cavallaro Vincenzo

Mariagrazia Moffa

Giuliana Branchesi

Elisabetta Mogianesi

Palmieri Anna

Dr. LUIGI MORUZZI - Notaio

Copia conforme

in data 20/07/1999

Notaio

20/07/1999

